



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA

SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA

Le domande di fotoriproduzione possono essere presentate fino a 30 minuti prima della chiusura della sala di studio. Per richiedere le riproduzioni è necessario compilare l'apposito modulo, segnalare i documenti all'interno del pezzo con le apposite strisce di carta e indicare su queste il numero delle carte da riprodurre. I singoli documenti non vanno spostati o estratti dal fascicolo.

Le riproduzioni possono essere ritirate solo dopo il pagamento dell'importo dovuto. La consegna delle riproduzioni avviene di regola in giornata, fino a un massimo di attesa di cinque giorni.

Nel caso in cui l'utente si trovi impossibilitato a presentare domanda di fotoriproduzione presso le sale di studio della sede o della Sezione di Faenza, la richiesta potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica as-ra@beniculturali.it.

Ai fini della tutela del patrimonio archivistico, non si eseguono riproduzioni con modalità che comportino un contatto diretto con il bene (fotocopie e scansioni) di pergamene, mappe, documenti rilegati in volume. Per queste tipologie di documenti è consentita la riproduzione con mezzi propri secondo le modalità previste dalla circolare della Direzione Generale Archivi n. 33 del 7 settembre 2017.

Ai sensi dell'art. 88, c. 4 del R.D. 1163/1911 sono esclusi dalla riproduzione con qualsiasi mezzo i documenti che, a giudizio della Direzione dell'Archivio, siano valutati in condizioni conservative non soddisfacenti o che possano subire danno dalle ripetute riproduzioni.

Ogni riproduzione prevede il pagamento di un canone, così come previsto dal tariffario ministeriale D.M. 8 aprile 1994 – G.U. 6 maggio 1994, integrato dal *Tariffario prodotti digitali 2005* (allegato alla Lettera circolare n. 21 del 17 giugno 2005 del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Servizio II – Archivi statali).

RIPRODUZIONI CON MEZZI PROPRI

Nel rispetto delle disposizioni di carattere generale (circolare n. 33/2017 della Direzione Generale Archivi), è libera la riproduzione di beni archivistici (ad eccezione di quelli sottoposti a restrizioni di consultabilità) svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, nonché per promozione della conoscenza del patrimonio culturale. È pertanto consentita la riproduzione di materiale archivistico con mezzi propri, senza dover versare alcun canone, dopo aver compilato e sottoscritto la dichiarazione appositamente predisposta. Nella dichiarazione devono essere indicate le finalità della ricerca, in modo da valutarne la compatibilità con le prescrizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 42/2004.

La riproduzione deve essere effettuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con i materiali (non è consentito l'uso di scanner portatili e a penna); i documenti non devono venire esposti, all'atto della loro riproduzione, a sorgenti luminose, né flash ed è vietato l'utilizzo di stativi o treppiedi.

Non è consentita la libera riproduzione di documenti di particolare rarità antichità e/o fragilità o corruzione del supporto, che necessitano di speciali accorgimenti per garantirne la sicurezza, né di documenti già

riprodotti digitalmente dall'Istituto ed esclusi dalla consultazione ordinaria. In tal caso si procederà al rilascio gratuito della riproduzione disponibile in bassa risoluzione (jpeg inferiore ai 200 dpi)

È libera la divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di documenti archivistici, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

RIPRODUZIONI CON MEZZI PROFESSIONALI PROPRI

Nel caso in cui l'utente desideri acquisire una riproduzione ad alta qualità dei documenti con propri strumenti quali treppiedi e stativi, tali riproduzioni devono essere autorizzate dal Direttore con apposito modulo, a cui va allegata marca da bollo da 16,00 €. Ogni riproduzione prevede il pagamento di un canone, così come previsto dal tariffario ministeriale D.M. 8 aprile 1994 – G.U. 6 maggio 1994, integrato dal *Tariffario prodotti digitali 2005* (allegato alla Lettera circolare n. 21 del 17 giugno 2005 del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Servizio II – Archivi statali).

RIPRODUZIONI CON MEZZI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (SOLO PER LA SEDE DI RAVENNA)

Su richiesta l'Istituto può effettuare riproduzioni ad alta risoluzione. Per le tariffe, desunte dal *Tariffario prodotti digitali 2005*, si rimanda alla tabella sotto riportata.

PUBBLICAZIONE DI RIPRODUZIONI DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI

Pubblicazioni non a scopo di lucro

In caso di pubblicazione di riproduzioni di documenti archivistici in pubblicazioni non a scopo di lucro, è sufficiente inviare all'Archivio una semplice comunicazione del proposito di pubblicare l'immagine, fermo restando l'obbligo di citare la fonte, seguendo le indicazioni fornite dal personale dell'Archivio, e di consegnare una copia digitale o analogica dell'elaborato e della riproduzione. Tale procedura, oltre che per le pubblicazioni senza fini di lucro, vale anche per le pubblicazioni cartacee che abbiano tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina inferiore a 70,00 €.

Per la pubblicazione su un sito web che abbia finalità scientifica o pedagogica, che non contenga inserzioni pubblicitarie, e che non preveda accesso a pagamento, il richiedente dichiarerà di essere a conoscenza delle disposizioni sulla fotoreproduzione dei beni culturali del D.M. 8 aprile 1994 (G.U. 6.5.1994 n. 104), nonché delle modifiche apportate dalla L. 04.08.2017 n. 124 (G.U. 14.08.2017 n.189) all'art. 108 del D.Lgs. 42/2004, di impegnarsi a pubblicare le immagini con risoluzione di 72 pixel e senza permesso di stampa, e di impegnarsi a citare per iscritto, accanto all'immagine riprodotta, l'Archivio di Stato di Ravenna come istituto che conserva la documentazione e a inserire la clausola di non riproducibilità delle immagini.

È soggetta ad autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie complete o parti sostanziali di esse.

Pubblicazioni a scopo di lucro

In caso di pubblicazioni che non rispettino i requisiti elencati al punto precedente, la pubblicazione di riproduzioni è soggetta a concessione d'uso da parte del Ministero ed è pertanto soggetta ad autorizzazione. La richiesta, corredata di marca da bollo da 16,00 €, va inoltrata al Direttore dell'Archivio di Stato che valuta il rilascio della concessione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

L'interessato dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per valutarla e darvi seguito. In particolare, essa dovrà indicare:

- finalità e destinazione delle riproduzioni, quantità che intende ottenere e immettere sul mercato nonché le forme di distribuzione;
- mezzi, modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- documenti che si intendono riprodurre, con l'indicazione della collocazione archivistica.

Per ciascun documento si preciserà il numero delle immagini (facciate; totale e particolari di mappa, ecc.) che si intendono pubblicare. Prima della loro diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione dovrà essere consegnato all'Amministrazione per riceverne un nulla osta. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il richiedente dovrà indicare sulla pubblicazione la segnatura archivistica completa del materiale e gli estremi della concessione, riportando la dicitura "su concessione del MiBACT – ASRa n. .../..." (numero del provvedimento, anno), con l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

L'interessato ha l'obbligo di consegnare all'Archivio una copia della pubblicazione.

L'autorizzazione alla pubblicazione è valida limitatamente a un solo paese e alla prima edizione della stessa; per ulteriori utilizzazioni dovrà essere richiesto un permesso specifico.

La Direzione si riserva di stabilire gli importi dovuti e concordare le modalità di pagamento caso per caso in relazione ai parametri di cui al comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 42/2004:

- per l'utilizzo delle immagini a fini commerciali diversi da quelli già indicati;
- per l'utilizzo delle immagini da parte di soggetti pubblici.

COPIE CONFORMI

È possibile richiedere copie conformi con valore legale.

Ai sensi del DPR n. 642 del 26/10/1972 e D.M. 20 agosto 1992 - *Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo*, la richiesta va corredata con marca da bollo da € 16,00; sulla copia del documento dovranno poi essere applicate marche da bollo (16,00 € cad.) nella misura di n. 1 marca da bollo ogni quattro facciate.

Sarà cura dell'Istituto autenticare il documento secondo le modalità di cui all'art 18 del D.P.R. 445/2000.

Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla Tabella allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 19, 23, 26 e 27bis.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avviene tramite il portale pagoPA, collegandosi al sito <https://portalepagamenti.beniculturali.it/> (scegliere la sezione "Istituti MiBACT", nel campo istituti aderenti selezionare "Archivio di Stato di Ravenna", digitare l'importo comunicato che verrà caricato nel carrello e procedere con il login o, in caso di primo accesso, con la registrazione).

È inoltre possibile richiedere l'invio per corrispondenza di riproduzioni digitali inviando il modulo di richiesta di fotoriproduzioni, scaricabile dalla sezione *Modulistica* del sito dell'Archivio, all'indirizzo email as-ra@beniculturali.it. Ricevuta la domanda, l'Istituto comunicherà al richiedente l'importo da pagare che andrà versato tramite il portale pagoPA, seguendo le istruzioni sopra riportate.

L'utente dovrà quindi trasmettere via email la ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dal sistema e l'Istituto provvederà a fornire le riproduzioni richieste.

TARIFFARIO

Per le amministrazioni dello Stato le fotocopie sono gratuite e non occorre compilare la domanda

RIPRODUZIONI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE	
Fotocopie in formato A4	€ 0,08
Fotocopie in formato A3	€ 0,15
RIPRODUZIONI DIGITALI	
Originali da stessa unità archivistica	€ 2,00 a riproduzione
Originali singoli	€ 3,00 a riproduzione
RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE CON MEZZI PROFESSIONALI PROPRI	
Ogni singola unità archivistica movimentata	€ 3,00
Utilizzo spazi dedicati	€ 10,00 / ora
RIPRODUZIONI CON MEZZI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (risoluzione superiore ai 300 dpi)	
Formato A4	€ 7,00 a scansione
Formato A3	€ 10,00 a scansione
Formato A2	€ 15,00 a scansione
Per il formato Tiff il costo raddoppia	
RIVERSAMENTO DI IMMAGINI DIGITALI DA BANCA DATI ESISTENTE	
Ad alta risoluzione	€ 3,00 a immagine
A bassa risoluzione (inferiore ai 200 dpi)	Gratuito
DIRITTI PER PUBBLICAZIONE A SCOPO DI LUCRO (per ogni immagine)	
Foto a colori	€ 51,64
Foto in b/n	€ 10,33